



Tribunale di Padova
SEZIONE LAVORO

N. R.G. 924/2025

Il Giudice Francesco Perrone, a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

nella causa proposta da

██ con l'Avv.to MONICA PEDRIALI e l'Avv.to
ROBERTO FINOCCHIARO

ricorrente

contro

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "CESARE POLLINI"
(80013920287), impersona del presidente del Consiglio di amministrazione Dott.
██

resistente

Premesso che:

- parte ricorrente propone ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. domandando: "dichiararsi l'illegittimità con conseguente annullamento e disapplicazione del verbale del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica "Cesare Pollini" in data 25.03.2025 – prot. n. 0001982 del 26.03.2025 a mezzo del quale l'Ente resistente ha rigettato la richiesta di "transito" ad altro settore artistico disciplinare - SAD AFAM 006 (cattedra di violino) formulata dal ricorrente in data 17.03.2025 – prot. n. 1752/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. Ordinarsi al Conservatorio Statale di Musica "Cesare Pollini" di Padova, previa disapplicazione del verbale illegittimo adottato dal Consiglio Accademico in data 25.03.2025 prot. n. 0001982 del 26.03.2025 e di ogni altro atto conseguente e/o presupposto o comunque connesso, di rinnovare la valutazione del ricorrente utilizzando criteri di valutazione che contengano l'indicazione dei punteggi assegnati per ciascuno dei titoli prodotti ed inclusione degli stessi nelle categorie previste.



Condannarsi in ogni caso il Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto del Prof. ██████████. Disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dal ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”;

- parte resistente domanda il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata in fatto e in diritto

ritenuto che:

- i fatti di causa non sono contestati. Il Prof. ██████████, attualmente Direttore e docente di ruolo di ██████████ presso il Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova, con istanza in data 17.03.2025 prot. 1752/2025 presentava domanda di transito dal predetto ██████████ avente ad oggetto la docenza sulla cattedra di ██████████ con allegazione del proprio *curriculum vitae* e dei titoli ritenuti utili alla valutazione delle esperienze e competenze professionali maturate (doc. 2);
- in data 24.03.2025, il Consiglio Accademico del Conservatorio “Cesare Pollini” rigettava la domanda ritenendo “*di non procedere alla valutazione dei titoli in merito al punto D Profilo Artistico poiché mancanti delle specifiche di programma e relative documentazioni come richiesto da bando*”. Anche la domanda di transito del professor ██████████ veniva rigettata. Erano invece accolte le domande di transito dei professori ██████████ (doc. 3);
- il verbale del 24.03.2025, pervenuto in bozza a tutti i membri del C.A. (incluso il professor ██████████ il quale era uscito dalla riunione al momento della delibera in quanto personalmente interessato), veniva immediatamente contestato dal ricorrente con *e-mail* del 24.03.2025;
- in data 25.03.2025 il Consiglio Accademico, presieduto dal Vice Direttore Professor ██████████ ██████████, in sessione d’urgenza deliberava nuovamente sull’unico punto all’ordine del giorno “*valutazione domande transito nuovi SAD*” (doc. 5), e reiterava il rigetto della domanda del ricorrente;
- quanto al *fumus boni iuris*, ai fini del giudizio assume rilevanza esclusivamente la delibera del Consiglio accademico datata 25 marzo 2025, atteso che la delibera del 24 marzo 2025 è stata nei fatti superata dalla nuova determinazione deliberata il giorno successivo;



- tanto chiarito, il DPR n. 83/2024 stabilisce che il Consiglio Accademico, è chiamato a valutare: a) *“se la consistenza della domanda attuale di formazione renda necessaria l’attivazione di una cattedra nel settore di destinazione del docente interessato al transito (o la conversione della cattedra del docente), al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti iscritti”*; b) *“la congruità delle esperienze e competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca maturate dal docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione sulla base del curriculum e dei titoli presentati in domanda”*;
- nel presente giudizio, oggetto di contestazione è esclusivamente la sussistenza del secondo presupposto;
- nel caso di specie, è pacifico che la decisione sul merito della domanda di transito rientra negli atti di gestione del rapporto di lavoro compiuti dalla pubblica amministrazione *iure privatorum*. L’ente resistente, in qualità di datore di lavoro, ha facoltà di decidere discrezionalmente in merito al transito, ferma l’osservanza della procedura disciplinata dal DPR n. 83/2024, nonché dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali comprendono il rispetto del criterio minimo della trasparenza procedurale;
- nel caso di specie, la delibera del 25 marzo 2025 risulta non soddisfare il criterio della trasparenza procedurale, perlomeno sotto un duplice profilo;
- in primo luogo, la delibera, dopo aver fissato la regola operativa dell’assegnazione di un punteggio minimo e massimo (da 0 a 5 punti) *“in base alla tipologia di codice di attività, tenuto conto dell’attinenza al SAD di transito e all’importanza delle sedi dei programmi contenuti nei titoli”*, ha omesso di determinare (o quanto meno di esplicitare) il punteggio spettante a ciascuno dei titoli presentati dal ricorrente (appunto da 0 a 5 punti), limitandosi invece ad esprimere un punteggio complessivo in relazione a ciascuno dei 5 raggruppamenti persi in considerazione (Istruzione e formazione; idoneità concorsi per esami e titoli; attività di insegnamento; profilo artistico; attività scientifica e di ricerca);
- in secondo luogo, la griglia di valutazione recante i parametri di valutazione delle singole voci (doc. 4 del resistente) elenca sì i tipi di attività ritenuti rilevanti in relazione a ciascun raggruppamento, ma non indica alcun parametro numerico che consenta di ricostruire almeno *per relationem* il punteggio spettante a ciascuno dei titoli presentati dal ricorrente. In ogni caso, tale griglia non risulta allegata al verbale della delibera del 25 marzo 2025, né risulta altrimenti pubblicata, cosicché nemmeno è possibile considerarla parte integrante della delibera;



- quanto al *periculum in mora*, l'interesse del ricorrente sussiste atteso che la conclusione della procedura di transito apre alla possibilità per il Conservatorio di avviare ulteriori eventuali procedure di copertura del posto, con il verosimile rischio di compromettere definitivamente il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di transito nel rispetto del principio della trasparenza procedurale;
- alla luce di tali rilievi, deve essere accertata la nullità della delibera Consiglio Accademico del 25 marzo 2025 nella parte in cui rigetta la domanda di transito del ricorrente 17.03.2025 – prot. n. 1752/2025. L'ente resistente è quindi condannato a rinnovare la procedura di valutazione della domanda di transito del 17.03.2025 – prot. n. 1752/2025;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice del Lavoro:

- accerta la nullità della delibera Consiglio Accademico del 25 marzo 2025 nella parte in cui rigetta la domanda di transito del ricorrente del 17.03.2025 – prot. n. 1752/2025;
- condanna il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “CESARE POLLINI” a rinnovare la procedura di valutazione della domanda di transito del ricorrente del 17.03.2025 – prot. n. 1752/2025;
- condanna il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “CESARE POLLINI” a rifondere le spese legali in favore di parte ricorrente quantificate in euro 2.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa.

Padova, 21/05/2025

Il Giudice

Dott. Francesco Perrone

